

## **TI\_GERICHTE 52.2001.438 vom 10. Januar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-01-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.438](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.438)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.438 du 10 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.438 del 10 gennaio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 32**

cpv. 2 LCPubb e 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb. Entro questi limiti, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. In sede di valutazione delle offerte pervenutegli, l'UPCDI ha poi stabilito la scala delle note da attribuire al prezzo ed i parametri applicabili ai fini del giudizio sulla qualità (tenuta alla pressione e peso specifico). Di per sé, tanto la scala delle note assegnate al prezzo, quanto i parametri applicati ai fini del giudizio sulla qualità si configurano come sottocriteri. Stando all'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb, essi avrebbero pertanto dovuto essere stabiliti già al momento dell'invito a presentare un'offerta. Nulla impediva invero al committente di procedere in tal senso, fissando già con la documentazione del concorso il metodo che avrebbe applicato per determinare la nota da assegnare al prezzo, rispettivamente i parametri ed i relativi fattori di ponderazione che avrebbe utilizzato per valutare la qualità del prodotto offerto. L'inosservanza dell'obbligo di predeterminare anche i sottocriteri di aggiudicazione, sancito dalla succitata norma di regolamento, configura una violazione del principio della trasparenza. La definizione di sottocriteri di aggiudicazione dopo la scadenza del termine l'inoltro delle offerte permette, in effetti, al committente di influire indebitamente sull'esito della gara in atto. Siffatto modo di procedere priva inoltre i concorrenti della possibilità di contestare tali sottocriteri mediante impugnazione del bando di concorso. L'adozione a posteriori di sottocriteri di aggiudicazione non sovverte comunque l'assetto dei criteri di aggiudicazione principali, stabilito nei documenti di gara. Di regola, essa è inoltre volta soltanto a permettere al committente di esercitare in modo uniforme e rispettoso della parità di trattamento il proprio potere d'apprezzamento nel quadro del singolo criterio di aggiudicazione. In tali circostanze, ben si può ammettere che l'adozione a posteriori di sottocriteri di aggiudicazione non costituisca un motivo sufficiente per giustificare un annullamento della delibera con conseguente rinvio degli atti al committente affinché statuisca sulle offerte rimaste in gara sulla base dei soli criteri di aggiudicazione. Considerato come una simile conclusione ben difficilmente possa portare ad una diversa delibera, in simili frangenti, appare preferibile sanare la violazione dell'obbligo di fissare i sottocriteri di aggiudicazione già nei documenti di gara, permettendo ai concorrenti di contestarli nell'ambito del ricorso contro l'aggiudicazione, rilevandone le carenze e l'eventuale intenzione del committente di manipolare per il loro tramite l'esito del concorso. Ferme queste premesse, le impugnative possono essere senz'altro respinte, poiché le ricorrenti si sono limitate ad una contestazione, tanto generica, quanto sterile, che evita di addentrarsi nei dettagli della minuziosa ponderazione effettuata dall'UPCI. Non mette quindi conto di indagare ulteriormente sulla

legittimità dei sottocriteri di aggiudicazione e dei relativi coefficienti di ponderazione adottati dal committente dopo la chiusura della fase d'offerta. A maggior ragione si giustifica procedere in questo modo, se si considera che nessun indizio permette di ritenere che tali sottocriteri siano stati adottati a posteriori al precipuo scopo di suffragare la legittimità della delibera in contestazione. 5. La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti in parti uguali. Per questi motivi, visti gli art. 32, 36 LCPubb; 5 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è suddivisa in parti uguali fra le ricorrenti. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.